

Tra università e professioni.

La sezione di Studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze

FRANCESCA TACCHI
Università degli Studi di Firenze

«Un'occasione mancata, e nulla più»¹. Così commentava Paolo Grossi le sorti della sezione di Studi legali, teoricamente attiva nei primi anni di vita dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze - dal 1860 al 1867 - ma mai entrata davvero a regime. L'ipoteca del fallimento ha di fatto confinato la sezione in un cono d'ombra, dal quale a stento è riemersa dopo le prime note di Eugenio Garin in occasione del centenario della fondazione: nelle storie dell'Istituto, le sono riservati in linea di massima ben pochi accenni².

Eppure, le vicende della sezione assumono un certo interesse se le consideriamo come un tassello della storia degli studi superiori nella Firenze ottocentesca: i giuridici, ovviamente, ma più in generale quelli umanistici, visto che le due anime si intrecciarono profondamente e a vari livelli nei primi anni dell'Istituto, piuttosto incerti dal punto di vista scientifico e programmatico. Nell'ambito di una nuova e impegnativa ricerca interdisciplinare sull'istituzione fiorentina, che si è intersecata anche con le celebrazioni del centocinquantenario³, la vita della sezione di Studi legali (o Giurisprudenza) può essere ricostruita in dettaglio attingendo alla ricca documentazione archivistica dell'ateneo⁴, che offre uno spaccato interessante sul periodo di transizione dal Governo provvisorio toscano allo Stato unitario. Le origini della sezione di Studi legali affondano infatti le radici nel periodo della Restaurazione, quando autorevoli giuristi e intellettuali avevano più volte denunciato lo iato tra università e professioni, auspicando la nascita di un istituto che lo potesse colmare⁵. Proponendosi ambiziosamente come anello di congiunzione tra teoria e pratica, la sezione incontrò invece varie e alla fine insormontabili difficoltà,

¹ P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 45 e 49; anticipato in ID., *Gli studi giuridici nell'ateneo rinnovato (1859-1950): prime linee per un profilo storico*, in *Storia dell'ateneo fiorentino. Contributi di studio*, vol. I, Firenze, Parretti, 1986, pp. 377-88.

² E. GARIN, *L'Istituto di Studi Superiori di Firenze (cento anni dopo)* (1960), in *La cultura italiana tra '800 e '900*, Bari, Laterza, 1976, pp. 29-42; C. CECCUTI, *Alle origini dell'Università fiorentina: l'Istituto di studi superiori*, in «Rassegna storica toscana», 23 (1977), p. 179; S. ROGARI, *Gli anni dell'Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento*, in ID. (a cura di), *L'Università degli Studi di Firenze fra istituzioni e cultura nel decennale della scomparsa di Giovanni Spadolini*, Firenze, FUP, 2005, p. 13.

³ A. DEI, *L'Istituto di studi superiori e l'Unità d'Italia*, in *Letteratura italiana e Unità nazionale*, atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 27-29 ottobre 2011), a cura di R. Brusca, A. Nozzoli e G. Tellini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2013, pp. 313-28. E' in corso di pubblicazione, a cura di A. Dei, una storia dell'Istituto di studi superiori dalla sua fondazione al 1924.

⁴ Biblioteca Umanistica, Firenze, Regio Istituto di Studi superiori, Sezione Giurisprudenza, *Affari risolti* (d'ora in poi AR): le prime 18 filze (1860-1869) contengono documenti relativi alla sezione, che a partire dalla f. IV (dic. 1861-maggio 1862) reca la titolazione Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia: il presidente della prima sezione, Giuseppe Puccioni, fu incaricato di presiedere anche la seconda.

⁵ Cfr. E. SPAGNESI, *La sezione legale dell'Istituto di studi superiori fiorentino, la Società dei Nomofili e un progetto degli allievi di Federigo Del Rosso*, «Rivista di storia del diritto italiano», 78 (2005), pp. 191-217.

frutto da un lato dell'incerta e ambigua collocazione scientifica dell'Istituto di studi superiori nel quadro del sistema d'istruzione superiore nazionale, e dall'altro del mancato raccordo tra "professori" e "professionisti". Per questi ultimi – e in particolare per il Collegio degli avvocati toscani – l'esistenza di una sezione che si candidava a sovrintendere agli studi pratici post-laurea rappresentava, come vedremo, un evidente *vulnus* al potere degli avvocati di controllare l'accesso alla professione.

GLI STUDI GIURIDICI NELLA FIRENZE GRANDUCALE

La formazione dei notai, avvocati, procuratori, giudici e amministratori dello Stato che convergevano verso la capitale del Granducato era per consolidata tradizione delegata agli studi legali, veri e propri luoghi di formazione culturale e professionale e non di rado sedi di scuole private⁶. Al Collegio degli avvocati toscani, istituito nel 1814, era delegato il controllo del tirocinio post-laurea: prima di iscriversi al "catalogo" (albo) occorrevano 4 anni di pratica da svolgere presso un avvocato residente a Firenze da almeno 5 anni o presso i tribunali, e il superamento di un esame fondato sulla risoluzione di due casi civili. Nel 1839 il periodo di pratica fu esteso a 6 anni (8 per l'accesso alle carriere superiori) e l'esame finale si arricchì di un'ulteriore prova orale, comprendente dal 1851 anche le «pratiche criminali»⁷. Gli studi degli avvocati continuarono a rappresentare un importante luogo di formazione: tra quelli più rinomati in città ricordiamo quelli di Giuseppe Panattoni, Giuseppe Giusti, Ranieri Lamporecchi, Luigi Piccioli, Ottavio Landi⁸. Presso quest'ultimo si formò Vincenzo Salvagnoli, promotore nel 1839 dell'Accademia di studi pratici, considerata l'antenata dell'Accademia dei Nomofili, una sorta di «laboratorio» per i futuri avvocati⁹. Proprio Salvagnoli, ministro del culto nel Governo provvisorio del '59, sarebbe stato uno dei fautori della nascita a Firenze di un corso di studi superiori post-laurea.

In città l'università era assente fin dal 1472, ai tempi della soppressione da parte dei Medici dello Studium, e gli studi di Giurisprudenza erano concentrati a Pisa e a Siena¹⁰. La situazione, rimasta sostanzialmente invariata per secoli, ai primi dell'800 era piuttosto critica: non vi avevano posto rimedio i francesi, perché la

⁶ A Firenze come altrove: cfr. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. MAZZACANE-C. VANO (a cura di), *Università e professione giuridiche in Europa*, Jovene, Napoli 1994, pp. 79-113; S. PARINI VINCENTI, *Ad auxilium vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 29-74.

⁷ Sul *Regolamento per il Collegio degli Avvocati Toscani* (1814), il *Regolamento per gli avvocati, i procuratori e gli abilitati agli impieghi dell'ordine giudiziario* (1839) e la legge dell'ottobre 1851 rinvio a F. TACCHI, *Avvocati e potere. Dalla Comunità di Firenze all'unificazione*, in EAD. (a cura di), *Professioni e potere a Firenze tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 48-53.

⁸ Tutti, tranne il primo, frequentati anche da membri della "società carbonica": cfr. A. CHIAVISTELLI, *Tra pubblico e segreto: massoneria e nuove forme di sociabilità nel periodo della Restaurazione*, in *La massoneria a Firenze. Dall'età dei Lumi al secondo Novecento*, a cura di F. Conti, Bologna, il Mulino, 2007, p. 119.

⁹ GROSSI, 1987, pp. 37-38; SPAGNESI, 2005, cit., p. 219; F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 81 ss.

¹⁰ Per un excursus cfr. *Discorso detto dal professor Michele Amari nella inaugurazione dell'Istituto di studi superiori il 29 gennaio 1860*, in *L'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze*, Firenze, Stamperia Reale, 1859, pp. 10-15 (l'opuscolo raccoglie anche documenti del 1860). Cfr. C. LEONARDI, *L'Ateneo fiorentino dallo Studium generale (1321) all'Istituto di studi superiori (1859)*, in *Storia dell'Ateneo fiorentino*, I, cit., pp. 13-20.

facoltà di Diritto - istituita nel 1806 nell'ambito dell'Accademia imperiale di Pisa - era riservata ai futuri amministratori dello Stato, tanto che i 326 licenziati nel 1810-14 avevano dovuto sostenere, tra gli altri, 3 corsi sul *Code civil*. Durante la Restaurazione le facoltà di Pisa e di Siena non potevano certo dirsi luoghi d'eccellenza nella produzione del sapere giuridico: lo ricordò nel 1824, a proposito di Pisa, Francesco Forti allo zio Sismondi, e ancora negli anni '50 Antonio Zobi e Leopoldo Galeotti denunciarono l'«aridume degli studi legali»¹¹. Se infatti la riforma Giorgini del 1840 aveva modificato gli insegnamenti pisani, introducendo Storia del diritto ed Economia, la «vandalica» riunificazione delle due università nell'Ateneo Etrusco (1851) aveva concentrato nella sola Siena gli studi giuridici, privi (o privati) degli insegnamenti considerati «inopportuni», tra cui Filosofia del diritto¹².

A Firenze si rivolgevano, per la loro formazione, i notai, ammessi fin dal 1771 alla cattedra di Istituzioni civili (ma dal 1729 esisteva Gius pubblico), mentre quella di Istituzioni criminali (creata nel 1730 e divenuta nel 1778 Giurisprudenza criminale pratica) era riservata ai gradi minori dell'ordine giudiziario «che esercitano nella pratica del Supremo Tribunale di Giustizia». In quest'ultima vi insegnarono autorevoli penalisti, a partire da Giuseppe Puccioni che ne assunse la titolarità nel 1832 tenendola per ben 27 anni, fino alla sua nomina a presidente della sezione di Studi legali dell'Istituto di studi superiori¹³. Le due cattedre, annesse nel 1853 al nuovo Liceo fiorentino e ribattezzate Istituzioni civili e Istituzioni criminali, offrivano corsi di Economia sociale e Diritto patrio e, per quanto improntate a una certa selezione – nella prova d'ammissione si accertava la conoscenza del latino, facendo tradurre Virgilio e Cicerone – avevano evidenti fini professionalizzanti¹⁴.

È in tale contesto che matura il progetto di istituire a Firenze una scuola di studi pratici riservata ai laureati in Giurisprudenza, che avrebbe dovuto rispondere all'esigenza di «nutrire con più forti studi la gioventù dedicata alle scienze legali e morali» ed evitare che «i giovani indirizzati su tali vie riescono superficiali e leggieri nelle severe e profonde speculazioni»¹⁵.

LA SEZIONE DI STUDI LEGALI

Nelle *Memorie storiche del governo di Toscana*¹⁶ l'avvocato e consigliere di Corte d'appello Enrico Poggi, già guardasigilli del Governo provvisorio toscano, dopo aver riconosciuto al ministro dell'Istruzione Cosimo Ridolfi la paternità del progetto

¹¹ Per la lettera di Forti cfr. GROSSI, 1987, p. 9; A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze, Luigi Molini, vol. IV, 1852, pp. 157-64; per la citazione di Galeotti del 1853 cfr. E. SPAGNESI, *La formazione di un vero giureconsulto*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli: politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 2004, pp. 226-27.

¹² Cfr. ZOBÌ, 1852, p. 509 e R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli «anni francesi» all'Unità* (1993), Torino, Utet, 1997, pp. 157 ss. Per il decreto 28 ottobre 1851, che elenca gli insegnamenti «inopportuni» o «prematuro», e la riforma «vandalica», cfr. L. CAPPELLETTI, *Austria e Toscana, 1824-1859*, Torino, F.lli Bocca, 1918, pp. 327-28, cit. da T. URSO, *Una Biblioteca in divenire. La biblioteca della Facoltà di Lettere dalla penna all'elaboratore*, Firenze, FUP, 2005², p. 11.

¹³ La cattedra passò poi a Francesco Antonio Mori, estensore del codice penale del 1853. Cfr. F. CARRARA, *Giuseppe Puccioni ed il giure penale*, in *Opuscoli di Diritto criminale*, I, Lucca, Tip. Giusti, 1870, pp. 1 ss.

¹⁴ Cfr. GROSSI, 1987, pp. 3-7 e 39-49.

¹⁵ ZOBÌ, 1852, p. 511.

¹⁶ E. POGGI, *Memorie storiche del governo della Toscana nel 1859-60*, vol. I, Pisa, Tip. Nistri, 1867.

dell'Istituto di studi superiori, si attribuiva buona parte dei meriti per la nascita della sezione di Studi legali, per aver coordinato il lavoro di due Commissioni incaricate di riordinare gli studi superiori in Toscana. In quella nominata il 30 aprile 1859 per riformare l'insegnamento universitario dopo il "ripristino" degli atenei senese e pisano - sostituito Ridolfi con Gaetano Giorgini, dopo la nomina del primo a ministro - lavorarono l'ex provveditore generale dell'ateneo senese (l'avvocato e docente di Diritto canonico Giulio Puccioni), il fisico e futuro ministro della Pubblica istruzione Carlo Matteucci, il letterato e avvocato pratese Ermolao Rubieri¹⁷, l'avvocato ed economista Francesco Corbani (docente a Giurisprudenza a Siena) e futuri protagonisti della vita dell'Istituto come Emilio Frullani (segretario nel 1860-61) e il patologo Maurizio Bufalini, che vi avrebbe insegnato Clinica medica, assumendo nel 1863-67 la carica di soprintendente.

La seconda Commissione, nominata il 20 giugno, doveva riordinare gli studi pratici post-laurea e vide prevalere al suo interno la componente professionale: oltre al docente di Istituzioni criminali a Pisa Giovan Battista Giorgini, vi lavorarono due magistrati di Corte d'appello (il procuratore generale Celso Marzucchi e il consigliere Flaminio Severi) e due avvocati: l'ex ministro della Pubblica istruzione Ferdinando Andreucci e Ranieri Lamporecchi, per vent'anni (1839-59) presidente del Collegio degli avvocati toscani¹⁸. La convergenza di così tanti e diversi interessi – difficili da sviscerare vista la mancata pubblicità dei lavori, per motivi di opportunità politica¹⁹ - portò alla nascita della sezione di Studi legali, chiamata a colmare quel «vuoto immenso» tra università e professioni. Un vuoto fino ad allora riempito da lunghi anni di pratica in cui i laureati si sentivano «abbandonati a sé stessi, studiando o non studiando, secondo che meglio talentava a ciascuno»: anni che invece avrebbero dovuto dedicare allo studio della «giurisprudenza, la quale è scienza ed arte insieme»²⁰. La sezione sembrava dunque rispondere efficacemente alle aspettative di Federigo Del Rosso - docente di Filosofia morale a Pisa e titolare di uno studio privato -, del direttore della «Temi» Giuseppe Panattoni, del *Programma di una Società diretta ad unire gli studi accademici con quelli del foro*, dei Nomofili²¹.

La filosofia alla base della sezione era coerente con quella dell'Istituto, concepito – leggiamo nel preambolo del decreto fondativo del 22 dicembre 1859 – per offrire alle future «nobili professioni» «altri studi, tanto speculativi quanto pratici, pei quali sia compiutamente preparato l'intelletto all'operare scientifico e civile più possibilmente perfetto»²². Le duplici finalità dell'Istituto, pratiche (tirocinio professionale) e di perfezionamento (scientifico) – richiamate nel discorso inaugurale

¹⁷ Il quale nella *Storia intima della Toscana dal 1 gennaio 1859 al 30 aprile 1860*, Prato, Tip. Alberghetti 1861, espresse tutta la sua contrarietà alla nascita dell'Istituto (pp. 265-67).

¹⁸ *Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, Firenze, Stamperia sopra le Logge del Grano, parte I, 1860, pp. 25-26 e 240-42. La prima Commissione inserì tra le cattedre degli atenei pisano e senese Diritto patrio e commerciale, Storia del diritto, Filosofia (razionale e morale) e Istituzioni di economia sociale (ivi, parte II, pp. 22 e 27-28). Su Lamporecchi, Andreucci e Salvagnoli cfr. TACCHI, *Avvocati e potere, ad nomen*.

¹⁹ «Vista la tendenza del popolo ad unirsi al Piemonte», il Governo provvisorio – in particolare Salvagnoli - non aveva voluto dare l'impressione di voler riformare in modo autonomo gli studi superiori (POGGI, 1867, vol. I, p. 108).

²⁰ Ivi, p. 107; vol. II, p. 98.

²¹ Cfr. SPAGNESI, 2005, pp. 191-217 e 227-31, che attribuisce il *Programma* (1832-37) a Luigi Becagli; GROSSI, 1987, pp. 39 ss.

²² *Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana*, cit., parte III, p. 204.

di Ridolfi e poi nelle memorie di Bufalini²³ - erano funzionali a riconsegnare a Firenze, nell'ambito della politica del governo provvisorio di Bettino Ricasoli, il ruolo di «Atene d'Italia» nel costituendo Stato nazionale²⁴.

La sezione di Studi legali dunque si proponeva come un percorso di perfezionamento degli studi compiuti a Giurisprudenza²⁵: con decreto del 23 dicembre 1859 i laureati nelle università toscane che volevano avviarsi alle professioni legali o alla carriera in magistratura furono obbligati a frequentare per un triennio – gratuitamente, con la possibilità di un quarto anno facoltativo - i corsi dell'Istituto. Questi erano 5 - Giurisprudenza criminale e di procedura criminale, Giurisprudenza civile e commerciale, Procedura civile, Diritto pubblico costituzionale e amministrativo, Economia politica -, affidati ad altrettanti professori, spesso nominati per meriti patriottici oltre che scientifici: rispettivamente, Giuseppe Puccioni, Fausto Mazzuoli, Napoleone Pini, Valentino Pasini e Niccola Nisco²⁶. A questi si aggiunse Statistica, inizialmente esclusa da Poggi, che lesse nell'incarico ad Attilio Zuccagni Orlandini un atto di compensazione politica²⁷. Al presidente della sezione Puccioni fu affidata la presidenza anche di Filosofia e Filologia: un doppio incarico durato fino alla morte nel 1866²⁸, e nel corso del quale fu messo in piedi anche un primo abbozzo di Biblioteca²⁹.

Il *Regolamento per gli studii pratico-legali* del 3 febbraio 1860 prometteva ai praticanti «un utile indirizzo per lo studio delle dottrine giuridiche teorico-pratiche», grazie ad esercitazioni su temi «che formano soggetto del loro tirocinio con

²³ C. RIDOLFI, *Parole dette dal Ministro della Pubblica istruzione in occasione dell'inaugurazione del R. Istituto di Studi superiori in Firenze il 29 gennaio 1860*, in *L'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento*, cit., pp. 61-68. Secondo Bufalini l'Istituto avrebbe dovuto ispirarsi alle Scuole medico-chirurgiche dell'Arcispedale di S. Maria Nuova (dove aveva a lungo insegnato), per perfezionare gli studi universitari, che «in generale si restringono a fornire i diplomi di libero esercizio delle comuni professioni» (cit. da GARIN, 1976, pp. 40-41).

²⁴ Cfr. S. ROGARI, *L'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento e la Scuola di scienze sociali*, in *Storia dell'ateneo fiorentino*, cit., pp. 959-1030, ora in ID., *Cultura e istruzione superiore a Firenze. Dall'Unità alla grande guerra*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1991, pp. 28-29; L. MASCILLI MIGLIORINI, «L'Atene d'Italia»: identità fiorentina e toscana nella formazione dello Stato nazionale, «Meridiana», 1998, n. 33, pp. 107-23.

²⁵ Il riordinamento delle facoltà con la legge Casati del 1859 non avrebbe avuto come noto applicazione in Toscana: cfr. *L'istruzione universitaria (1859-1915)*, a cura di G. FIORAVANTI, M. MORETTI e I. PORCIANI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio Centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 31-32.

²⁶ *Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana*, cit., parte III, pp. 216-17; *L'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento*, cit., pp. 21-22 (docenti) e 35 (decreto del 23 dicembre 1859). Per il ruolo degli impiegati, cfr. il prospetto allegato alla circolare del 18 febbraio 1860 (AR, f. 1, n. 21).

²⁷ Sarebbe stato Salvagnoli a proporre Zuccagni Orlandini, dopo avergli «dato il riposo» da direttore dell'Ufficio di statistica nel suo ministero; Poggi si sarebbe «accontentato» delle prime tre cattedre, a condizione che Diritto costituzionale ed Economia politica fossero insegnate all'università, come in effetti avveniva per la seconda (*Memorie storiche del governo di Toscana*, cit., II, pp. 97-98).

²⁸ AR, f. 3, n. 85, 22 agosto 1860 (nomina di Puccioni). La presidenza di Filosofia e Filologia fu assunta dopo che ne aveva svolto le funzioni Atto Vannucci in sostituzione di Silvestro Centofanti, trasferito a Pisa; dopo la soppressione della sezione di Studi legali, la presidenza di quella di Filosofia e Filologia fu assegnata a Pasquale Villari (f. 12, n. 81bis, 20 novembre 1867).

²⁹ La Direzione dell'Istruzione pubblica donò ad es. l'«Archivio storico italiano» ma non il *Dizionario storico, geografico e fisico della Toscana* di Emanuele Repetti e la *Storia della statistica* di Zuccagni-Orlandini, pure richiesti: AR, f. 2, n. 103, 30 novembre 1860.

quell'ordine sapiente cui saranno abituati dai Professori»³⁰. Stabiliti gli orari e modificate le titolature dei corsi³¹, ai laureati fu concessa una settimana di tempo per "rassegnarsi" (isciversi) presso la cancelleria dell'Istituto, presentando il certificato di ammissione alla pratica rilasciato dalle Camere di disciplina degli avvocati³². Le iscrizioni procedettero spedite (140, con molte proroghe per motivi di salute³³) e i corsi partirono nel marzo del 1860, all'indomani del plebiscito.

I PROGRAMMI: TRA PATRIOTTISMO E PRAGMATISMO

Grazie alla dettagliata relazione inviata al termine del primo anno da Puccioni al direttore dell'Istruzione pubblica Marco Tabarrini - l'unica significativa, perché quella del 1861 avrebbe già fatto i conti con l'emorragia di docenti³⁴ - possiamo conoscere i programmi dei corsi, non di rado improntati a uno spirito "nazionale", in linea con l'ideologia del moderatismo toscano. Il corso di Giurisprudenza criminale e procedura penale, obbligatorio al primo e terzo anno, fu tenuto da Puccioni dalla fine di marzo al 15 giugno 1860 davanti a 88 studenti. Il magistrato senese, già vicepresidente della Corte regia e consigliere di Cassazione dal 1842 (dal 1859 presidente di sezione), tra i vari incarichi di prestigio ricoperti (membro della Consulta e dell'Assemblea dei rappresentati toscani, presidente della Commissione per il codice penale toscano, ecc.) poteva vantare la sua fedeltà all'ideologia liberale³⁵ e la pluridecennale docenza nella cattedra di Istituzioni criminali.

Secondo lo spirito della sezione, le lezioni di Puccioni erano a carattere pratico, per quei laureati «sconfortati e imbarazzati nello scorgere avanti di sé ostacoli gravissimi, i quali nel tempo loro persuadevano che lo studio percorso nel ricevuto insegnamento era imperfetto». Per superare il divario tra il «diritto puro» e l'«arte di applicarla ai casi speciali» ci si soffermava in particolare sulla giurisprudenza delle corti toscane, che «supera di gran lunga le altre» per aver spogliato la dottrina da «quella ferocia o straordinaria severità nella quasi erasi mantenuto fin'oltre la metà del secolo decimottavo». Il corso del 1861 – che contava 96 iscritti – prevedeva così «una

³⁰ *Regolamento per gli studii pratico-legali*, 3 febbraio 1860, in *L'Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento*, cit., p. 42. Cfr. AR, f. 1, nn. 10 e 26 (adunanze del 24 gennaio e del 6 marzo 1860). Nel novembre 1860 fu varato il nuovo regolamento delle facoltà di Giurisprudenza (f. 2, n. 104). Cfr. GROSSI, 1987, pp. 43 ss.

³¹ Giurisprudenza criminale e Procedura nel giudizio penale, Giurisprudenza civile e commerciale, Procedura civile e commerciale, Diritto pubblico costituzionale, Statistica, Economia sociale: AR, f. 1, n. 15, anche per gli orari.

³² *Ordinanza per le rassegne dei praticanti in legge*, 6 febbraio 1860 (ivi, n. 16), pubblicato il giorno successivo sul «Monitore toscano».

³³ Cfr. ad es. ivi, n. 20, in cui si assicura a Ercole Malfatti da Tatti, malato, di «star tranquillissimo» circa la sua iscrizione (s.d. ma ante 14 febbraio 1860).

³⁴ AR, f. 2, n. 77, relazione dell'11 agosto 1860; f. 3, n. 50, relazione del 15 aprile 1861.

³⁵ Nel perorare nel '51 l'appoggio dell'amico Tommaso Corsi (allora ministro di Agricoltura e commercio) alla sua candidatura a presidente della Corte di cassazione nell'eventualità di una sua trasformazione in corte di revisione (Puccioni ne svolgeva di fatto le funzioni dalla fine del '60), egli ricordava «le coperte persecuzioni che ho sofferto sotto il passato regime granducale per i miei principi politici sempre e costantemente liberali», che lo avrebbero penalizzato nella carriera rispetto a «individui a me inferiori in grado e in servizio»: BNCF, Carteggi, Vari, 265, 37, 4 marzo 1861. Cfr. G. PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato sulla scorta del diritto e della giurisprudenza*, 4 voll., Pistoia, Tip. Cini, 1857 e, per il suo curriculum, AR, f. 3, n. 50, 15 aprile 1861.

narrazione storica» delle pene e un'analisi della procedura³⁶. L'anno successivo si iscrissero 113 praticanti, ma Puccioni ormai aveva altri impegni da assolvere oltre a quelli nell'Istituto: eletto nel maggio 1860 deputato per i liberali nel collegio di Firenze (ed escluso per l'eccedenza del numero dei magistrati), divenne senatore nell'ottobre 1861; dopo il giuramento nel giugno 1862, chiese e ottenne il pensionamento, pur essendo reintegrato come professore onorario e mantenendo la presidenza interinale delle due sezioni³⁷.

Nella relazione del 1860 le notizie sul corso di Nisco - definito indifferentemente Economia pubblica, politica o sociale - erano assai scarse, perché il giovane docente (40 anni), inviato da Cavour a Napoli (nel '61 avrebbe diretto il Ministero di Agricoltura e commercio) mancò spesso da Firenze, usufruendo anche di un congedo straordinario; le sue poche lezioni, riservate agli studenti di secondo anno (50) e a carattere pratico, non erano in effetti andate al di là dei «primordi della scienza»³⁸. Il corso sparì dai programmi, ma nel 1861 fu tenuto un corso di Economia politica (1 ora il sabato mattina) per gli aspiranti procuratori dall'economista Francesco Protonotari, docente di Economia sociale applicata all'Istituto agrario delle Cascine: il futuro direttore della «Nuova Antologia» si era offerto, in cambio della concessione di un'aula per le sue lezioni, di rispondere «ad un bisogno veramente sentito da tutta la scolaresca»³⁹. Ma il problema della cattedra vacante restava irrisolto.

Anche il corso di Diritto pubblico costituzionale ebbe vita breve, dato che Pasini rinunciò all'insegnamento già alla metà del 1860. Eppure i presupposti erano stati incoraggianti. L'avvocato di Schio, già presidente dell'Accademia olimpica di scienze, lettere e arti di Vicenza, era noto per i suoi trascorsi risorgimentali e per gli interventi sul credito fondiario ai Congressi degli scienziati di Milano, Napoli e Venezia (1843-45); l'incarico a Firenze era stato accolto di buon grado dopo la mancata chiamata all'Università di Padova⁴⁰. Il corso, obbligatorio per i praticanti del secondo anno, in deroga ai principi della sezione non era di «complemento», bensì di base. Inaugurato l'8 marzo 1860 con la prolusione dall'eloquente titolo *Dell'obbligo che hanno le provincie di una nazione, se libere, di unirsi in un solo Stato*, a metà maggio - dopo 11 lezioni accolte dai 60 iscritti «con applauso e riputazione» - fu interrotto perché il docente era stato eletto deputato nel Parlamento subalpino per il collegio di Bozzolo⁴¹.

³⁶ AR, f. 2, n. 77, cit.; per gli iscritti cfr. f. 1, nn. 29, cit. e 40, 22 marzo 1860; f. 2, n. 109, 29 novembre 1860; f. 3, n. 26, 23 gennaio 1861; f. 4, n. 12, dicembre 1861 (indicati 100 iscritti). Le lezioni erano basate sul suo *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze, Tip. L. Niccolai, 1858.

³⁷ AR, f. 4, nn. 1, orari del 1861-62 (30 novembre 1861) e 75 (iscritti all'aprile 1862). Per il pensionamento e gli incarichi successivi cfr. f. 5, nn. 126-128 (22-31 agosto 1862). Nel luglio 1864, uscito dai ruoli della magistratura, Puccioni ottenne l'emeritato (f. 8, n. 49).

³⁸ AR, f. 2, n. 77, cit. (anche per il congedo di 3 mesi, 4 agosto 1860); f. 3, n. 50, 15 aprile 1861. Per gli iscritti cfr. n. 29, 6 marzo 1860. Le notizie sui docenti sono tratte dal prospetto allegato al reparto della tassa di famiglia per il 1861 (n. 91, 30 settembre 1860). Cfr. anche la voce di M.C. SCHISANI in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 77 (2012), www.treccani.it (d'ora in poi DBI).

³⁹ AR, f. 3, n. 18, 4 gennaio 1861; f. 4, n. 21, 16 dicembre 1861.

⁴⁰ Membro del governo provvisorio di Vicenza nel 1848, consigliere di Daniele Manin e delegato per Venezia in Francia e a Vienna, era rientrato dall'esilio nel 1853 stabilendosi a Firenze nel 1858 (*Commemorazione funebre di Valentino Pasini letta nel Teatro olimpico il 5 maggio 1864 dal socio Fedele Lampertico*, Vicenza, Tip. Paroni, 1864, pp. 34-35); sui rapporti con Manin cfr. P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49* (1978), Torino, Einaudi, 2007, *passim*.

⁴¹ Un elenco delle lezioni in R. BONGHI, *La vita e i tempi di Valentino Pasini*, Barbèra, Firenze, 1867, p. 781: 1-2: *Dei fini, del soggetto e dell'importanza dell'insegnamento del diritto costituzionale ed amministrativo*; 3-4:

Non coprì il vuoto la nomina nel dicembre 1861 alla cattedra di Diritto costituzionale di Saverio Scolari (proveniente da Parma, dove insegnava Filosofia del diritto) perché il giurista bellunese⁴² fu congiuntamente incaricato di insegnare la disciplina a Pisa: qui divenne nell'ottobre successivo ordinario, e nel 1877 avrebbe fondato con Filippo Serafini e Francesco Buonamici il famoso Seminario storico-giuridico. I 56 iscritti di Firenze non ricevettero così alcuna lezione⁴³.

Le dimissioni di Pasini danneggiarono seriamente la sezione, poiché il docente avrebbe dovuto insegnare anche Diritto amministrativo in un corso riservato a «tutti quei che alla branca amministrativa si dirigono, onde dileguare la ignoranza nella quale la maggior parte dei nostri amministratori si trovano, i quali in mancanza dei principii teorici, agiscono per sola materiale esperienza di per se stessa non sufficiente a pienamente corrispondere al loro ufficio». Nel chiedere la nomina di un docente *ad hoc* per questa disciplina «affatto nuova in Toscana», Puccioni cercava di mettere il cappello dell'Istituto anche sulla formazione degli impiegati dell'amministrazione⁴⁴: una proposta inascoltata - ma ripresa come vedremo nel 1868 dal nuovo presidente della sezione di Filosofia e Filologia, Pasquale Villari -, che confermava quanto fosse irrisolto il nodo delle funzioni scientifiche, più che professionalizzanti, delle facoltà di Giurisprudenza⁴⁵.

Uno dei pilastri della sezione di Studi legali era il corso di Giurisprudenza civile, che dal terzo anno diventava commerciale, affidato a Mazzuoli. Nativo di Pereta, piccolo borgo del Grossetano, ex mazziniano e collaboratore de «La Patria» di Salvagnoli, Lambruschini e Ricasoli, al momento dell'incarico a Firenze egli aveva 47 anni e insegnava Diritto patrio e Diritto commerciale a Pisa, lì distaccato dalla facoltà senese dove dal 1844 aveva la titolarità dell'insegnamento. Della sua «promozione» all'Istituto Mazzuoli si era mostrato tanto onorato quanto perplesso: a Firenze «il vivere è carissimo, le pigioni gravi, e le moderate distrazioni più costose», ricordava Puccioni sostenendo la sua richiesta di indennità, ritenuta necessaria per evitare che

Sull'origine delle civili società e dei poteri sociali; 5: *Sulle indispensabili condizioni che nelle aggregazioni di fatto si devono riscontrare*; 6: *Sulle parti delle quali deve comporsi una costituzione*; 7: *Sopra alcune costituzioni*; 8: *Ideale di una costituzione. Sulla libertà individuale*; 9: *Sulla libertà di coscienza*; 10: *Sul diritto di proprietà*; 11: *Sul diritto di famiglia*. Cfr. BUF, AR, f. 2, nn. 29, cit. (iscritti), 67 (dimissioni del 6 giugno 1860) e 77, cit. Deputato nel Parlamento nazionale nel 1861, fino alla morte (1864) fu vicepresidente della Commissione generale di bilancio.

⁴² Protagonista della Repubblica veneta nel 1848, autore tra gli altri de *Il diritto amministrativo*, Pisa, Tip. Citi, 1864, *Alcune proposte per il riordinamento degli studi nella Facoltà di giurisprudenza*, Pisa, Nistri & C., 1886 e *Il Regno e la sociocrazia italiana*, Venezia, Ongania, 1892; deputato nel 1865-67 e nel 1882-86, nel 1888 incaricato all'Università di Roma. Cfr. E. LOMBARDO PELLEGRINO, *L'opera di Saverio Scolari nel diritto pubblico*, «Antologia giuridica», Catania, vol. 8, 1894, pp. 81-115 ed E. MINUTO, *Saverio Scolari e l'insegnamento del diritto costituzionale nell'Università di Pisa*, in *La storia delle università alle soglie del XXI secolo. Le ricerche dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di indagine*, a cura di P. GHEDA, M.T. GUERINI, S. NEGRUZZO e S. SALUSTRI, Bologna, Clueb, 1008, pp. 157-63.

⁴³ AR, f. 4, n. 31, 21 dicembre 1861; f. 5, n. 138 (9 ottobre 1862); f. 4, fasc. 75 (iscritti nel 1861-62, prospetto dell'aprile 1862); lo stipendio di Scolari figurava ancora nel bilancio di previsione per il 1863 (n. 57).

⁴⁴ AR, f. 2, n. 77, cit.

⁴⁵ La legge Casati aveva previsto sia Diritto pubblico ed amministrativo che Diritto costituzionale (art. 51); il regolamento Matteucci del 1862 provò a sdoppiare la facoltà di Giurisprudenza nei due corsi di laurea di Scienze giuridiche e Scienze giuridico-amministrative: cfr. I. PORCIANI, *Lo Stato italiano di fronte alla questione universitaria*, in Ead. (a cura di), *L'università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 135-84 e G. FOIS, *Per una storia della facoltà di giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteucci*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 17, 1991, pp. 582-94.

«ogni volta che il Governo vorrà scegliere a professori dell'insegnamento superiore individui spettanti all'Università di Pisa troverà della repugnanza, e anderà soggetto ad un rifiuto»⁴⁶. Presentando nell'agosto 1860 il programma per il secondo anno, Mazzuoli si proclamava fautore del «metodo esegetico, analitico e sperimentale», perché in una «scuola di complemento» i casi particolari andavano inquadrati nei principi generali per sanare l'evidente «dissidio fra la scuola ed il foro, fra la teoria e la pratica». Il corso, partito con 129 iscritti, ne contava 160 definitivi l'anno successivo e 173 nel 1861-62⁴⁷. Ma Mazzuoli, che nel novembre '61 aveva ottenuto un aumento di stipendio (4.200 lire), lasciò definitivamente l'Istituto nell'ottobre 1862, dopo la nomina a ordinario di Codice civile patrio a Pisa in seguito al regolamento Matteucci: l'esperienza fiorentina avrebbe rappresentato una breve parentesi nella sua brillante carriera – per quanto, ricorda Grossi, egli fosse «inesistente culturalmente» –, che lo portò alla presidenza di Giurisprudenza nel 1863-64 e poi alla guida del rettorato⁴⁸.

Nel frattempo, la civilistica aveva perso per strada anche Procedura civile e commerciale, affidata al fiorentino Pini, già segretario dell'Accademia dei Georgofili⁴⁹ e animatore con Gaspero Capei e Andreucci degli «Annali di giurisprudenza»⁵⁰. Agli 83 iscritti (di cui 52 del secondo anno, quasi tutti aspiranti procuratori) Pini fece appena in tempo a pronunciare la prolusione, presentando lo studio del contenzioso civile non come un «ingrato e arido» «giuoco di memoria dell'uso di formule accatastate», ma come strumento per acquisire cognizione delle leggi che «consentono al cittadino di perseguire [sic!] la soddisfazione del suo diritto». Evocando il Gioberti de *Il Primato*, il docente esortò gli studenti ad applicare l'«ingegno politico» anche ai «negozi» pubblici e privati, perché «quanto più rapido si fa l'andamento della civiltà», tanto è «meno uniforme e maggiore l'attrito degli interessi» intorno ai quali «le controversie vanno accrescendosi e moltiplicandosi». Il commosso (e un po' retorico) appello al ruolo «patriottico» del professionista, vero tramite tra la legge e il cittadino nel momento del «prezioso acquisto della indipendenza nazionale», non ebbe però seguito: gravemente malato, Pini morì alla fine del 1860 e il suo corso non fu rimpiazzato⁵¹.

⁴⁶ AR, f. 2, n. 75, Puccioni al direttore della Pubblica Istruzione Tabarrini, 19 luglio 1860. L'indennità fu concessa nella misura di una mensilità (300 lire).

⁴⁷ Nel 1862 si indicavano 159 iscritti a gennaio, 169 a febbraio e 113 nel prospetto definitivo, ma il corso non figurava più nell'orario: f. 4, nn. 1, 36, 60 e 75.

⁴⁸ Ivi, f. 3, n. 99 (aumento di stipendio, 29 novembre 1861). Mazzuoli fu preside di Giurisprudenza a Pisa ancora nel 1871-72 e nel 1877-78 (e nell'intermezzo rettore). Cfr. *Prolusione del Prof. Fausto Mazzuoli letta nel Reale Istituto di studi superiori in Firenze li 26 marzo 1860*, Firenze, Tip. Cellini, 1860; GROSSI, 1987, pp. 46-47.

⁴⁹ Della sua ricca produzione cfr. almeno *Considerazioni storico-politiche intorno alle vicende del debito pubblico toscano, dalla metà del secolo XVIII, fino ai nostri tempi. Memoria del dottor Napoleone Pini, socio ordinario dell'Accademia dei Georgofili, ecc.*, «Annali universali di statistica», 1849, vol. 22, n. 65, pp. 119-34 e *Della libera manifestazione e diffusione delle opinioni come complemento necessario all'effettuazione del dogma della universale libera concorrenza*, Firenze, L. Niccolai, [1842]. Cfr. *Elogio del dottor Napoleone Pini letto alla R. Accademia dei Georgofili dal comm. Senatore Celso Marzucchi nell'adunanza del 20 settembre 1863*, Firenze, Tip. Galileiana di M. Cellini e C., 1864.

⁵⁰ Di cui invano Puccioni chiese alla Direzione dell'Istruzione pubblica la donazione per la Biblioteca, al servizio dei professori «che dettano lezioni pratiche di ogni scibile legale» (AR, f. 1, n. 51, 18 aprile-6 agosto 1860).

⁵¹ AR, f. 2, n. 77, cit. (prolusione e programma); f. 1, n. 40 (iscritti nel 1860), f. 3, n. 9 (morte); f. 4, n. 12 (iscritti a dicembre 1861).

A sopravvivere fu paradossalmente l'unico corso non obbligatorio: Statistica. Illustrando il programma, Attilio Zuccagni Orlandini aveva orgogliosamente sottolineato le peculiarità di una «scienza quasi nuova», capace di rimarcare la divisione dell'Italia «in due campi totalmente diversi, in uno dei quali predomina l'arbitrio e l'oppressione, e nell'altro rifulge di vivo splendore la ricuperata libertà sotto l'egida del regime costituzionale e sotto gl'auspici di un Re magnanimo, prode e benefico». Eppure, alla seconda lezione non si presentò alcun studente: se ne rammaricò Puccioni, perché «ai giovani non deve essere ignota la importanza di quell'insegnamento, e d'altronde il Professore che vi è destinato si è fatto conoscere con le sue opere»⁵². Il corso, riproposto negli anni successivi, fu martoriato dalle frequenti assenze per malattia del docente (attratto anche dalla proposta di Matteucci di trasferimento a Pisa) ma aveva programmi promettenti: si spaziava dall'analisi delle discipline ausiliare della statistica – *in primis* la storia (1863-64) - all'elaborazione di un modello di tavole, utile al giovane Stato italiano «per provvedere non tanto alla conservazione quanto al miglioramento progressivo della prosperità pubblica» (1864-65) e ancora all'analisi della sua *Statistica delle provincie del Regno* (1865-66). Gli iscritti furono sempre pochi – 9 nel 1864-65, 23 nel 1865-66 (ma ben 231 uditori seguirono le sue 21 lezioni), 10 l'anno successivo (con 109 uditori) e appena 6 nel 1867-68: il dato degli uditori si spiega col fatto che le lezioni erano seguite anche dagli impiegati dell'amministrazione, come del resto auspicato fin dall'inizio⁵³. Proprio per questo motivo nel 1865 lo statistico Gaetano Innocenzo Piantanida di Lecce propose di tenere un corso libero: ma la Commissione dell'Istituto chiamata a esprimere un parere – composta da Amari, Luigi Terzi e ovviamente Zuccagni Orlandini – giudicò insufficienti i titoli del candidato, invitato a presentare un programma più dettagliato da esporre in una sorta di esame orale⁵⁴.

Zuccagni Orlandini insegnò all'Istituto fino alla morte nel 1872 proponendo invano, dopo l'accorpamento alla sezione di Filosofia e Filologia, di rendere il suo corso obbligatorio⁵⁵. I rapporti con l'Istituto non furono mai idilliaci. Dopo una controversia nel 1860 relativa all'uso di strumenti e locali, nel 1865 lo statistico si vide respingere – sulla scorta anche di un parere della locale sezione del Consiglio di Stato – il suo ricorso contro l'inaffidabilità di cumulare due impieghi e due stipendi, essendo stato nel 1859 anche assessore per la Statistica per il governo⁵⁶. A queste

⁵² AR, f. 2, n. 77, cit., con riferimento ad A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Atlante geografico degli Stati italiani delineato sopra le migliori e più moderne mappe per servire di corredo alla corografia fisica storica e statistica dell'Italia*, 2 voll., Firenze, Selbstverl., 1844-45.

⁵³ AR, f. 4, n. 64 (assenze del 1861-62); f. 5, n. 11 (in cui Zuccagni Orlandini ricorda le promesse di Matteucci, 16 dicembre 1862); f. 8, n. iniziale s.n., *Orario delle lezioni e argomenti che saranno trattati dai professori*, 1 dicembre 1863; f. 9, n. 88 (programma del 1864-65); per gli iscritti cfr. f. 10, n. 1 (1864-65); f. 11, nn. 14, 39 e 57 (1865-66); f. 12, nn. 17 e 53 (1866-67); f. 13, n. 45 (chiarimenti sull'insegnamento, 27 febbraio 1868) e 52 (iscritti); f. 14, n. 103 (1867-68); n. 17 (interruzione delle lezioni, 4 marzo 1869).

⁵⁴ La cosa non ebbe seguito (AR, f. 11, n. 16, 28 dicembre 1865); alla domanda Piantanida aveva allegato *L'arte e la scienza della statistica*, pubblicato nel 1867 dalla Stamperia Reale di Firenze. Per la sua collaborazione al censimento nazionale del 1871 cfr. Istat-Società italiana di demografia storica, *I censimenti nell'Italia unita. Le fonti di stato della popolazione tra il XIX e il XXI secolo*, in «Annali di statistica», 141 (2012), s. XII, vol. 2, pp. 128-30.

⁵⁵ AR, f. 22, n. 121, 21 dicembre 1871; f. 24, n. 117, 24 novembre 1872 (morte).

⁵⁶ Zuccagni Orlandini aveva donato all'Istituto alcune mappe geografiche ed astronomiche, ottenendone la restituzione invece del rimborso (f. 1, n. 58, 15-29 maggio 1860). Dopo aver occupato per alcuni mesi due stanze dell'Istituto per uso privato, invitato a sgomberare, portò con sé anche una parte dei mobili di proprietà dell'Istituto (f. 6, nn. 24 e 56, 26 gennaio e 20 maggio 1863). Per il ricorso

vicende possiamo probabilmente aggiungere la delusione per la mancata nomina a presidente della sezione di Filosofia e Filologia dopo le dimissioni, e poi la morte, di Puccioni⁵⁷. Fu però proprio il prescelto Villari a sostenere nel 1870 – in qualità di segretario generale alla Giustizia - la richiesta di un contributo governativo avanzata da Zuccagni Orlandini per la pubblicazione degli *Elementi di statistica*.⁵⁸

I PRATICANTI “RASSEGNA TI”

La sezione di Giurisprudenza scontò senza alcun dubbio le difficoltà in cui versava l'Istituto e in particolare la sezione di Filosofia e Filologia, con la quale condivideva sede (dal 1863 e per soli due anni Palazzo Riccardi⁵⁹, poi nell'Istituto di Belle arti), gestione amministrativa, problemi finanziari e carenza di docenti⁶⁰. In effetti, per far davvero sentire i docenti fiorentini «superiori in gerarchia» ai colleghi universitari, gli stipendi avrebbero dovuto essere non uguali ma superiori a quelli di Pisa (4.000 lire annue iniziali, di contro alle 3.000 di Siena): in caso contrario, un incarico che «dovrebbe essere ambito e ricercato, è invece fuggito»⁶¹.

Nel 1862 la sezione di Filosofia e Filologia attraversò un periodo molto difficile con Matteucci alla Pubblica istruzione, con vari insegnamenti trasferiti in altre sedi⁶². Nel compilare il questionario ministeriale che intendeva accertare la situazione della sezione – per il quale aveva chiesto invano l'aiuto di Amari, lì docente di Lingua e letteratura araba –, Puccioni perorò anche la causa di Studi legali, proponendo l'attivazione di corsi di Filosofia del diritto e di Storia del diritto⁶³. Sventata, grazie anche alla mobilitazione dell'amministrazione comunale, la «distruzione che a man bassa» era stata prospettata per l'Istituto, dopo la nomina di Amari alla Pubblica istruzione il presidente delle due sezioni tornò alla carica sulla questione degli stipendi, che i docenti pisani si erano visti aumentare a 5.000 lire annue: «Un Istituto collocato al fastigio della piramide merita notabilità italiane, e

contro il cumulo degli impieghi cfr. f. 11, n. 19, 3 gennaio 1866, di poco precedente alla rinuncia dell'altro stipendio governativo di 3.800 lire (n. 60, 10 luglio 1866).

⁵⁷ AR, f. 11, n. 42, 3 marzo 1866 (morte di Puccioni); sulla candidatura di Zuccagni Orlandini cfr. AS, f. 4, n. 40, cit. da URSO, 2005, p. 41.

⁵⁸ Parere fatto proprio dal Consiglio accademico dell'Istituto; I contributo fu negato dal ministero perché non rientrante nelle tipologie previste dal R.D. 25 novembre 1869 sugli «incoraggiamenti» alle pubblicazioni (AR, f. 19, 25 gennaio-9 marzo 1870).

⁵⁹ Nel Palazzo fu infatti collocato, al tempo di Firenze capitale, il Ministero dell'interno: un «bizarro divisamento», contro il quale Amari invitò Puccioni «a strillare»: BNCF, Carteggi, Vari, 487, 3, 16 ottobre 1864.

⁶⁰ AR, f. 2, n. 79, 2 agosto 1860, relazione al bilancio di previsione per il 1861. In quell'anno erano vacanti nella sezione le cattedre di Filosofia della storia e di Storia d'Italia (f. 4, n. 12, prospetto del 6 dicembre) e l'anno dopo tutti gli insegnamenti storici e filosofici: cfr. G. TURI, *Cultura storica e insegnamento della storia all'Istituto di studi superiori di Firenze*, «Archivio storico italiano», 2014/4, in corso di stampa (per gentile concessione dell'A.).

⁶¹ AR, f. 3, n. 24, 21 gennaio 1861, Puccioni alla Direzione della Pubblica istruzione.

⁶² Storia d'Italia, Storia e arte militare, Diplomatica e paleografia all'Archivio di Stato, Eloquenza e poesia italiana, Letteratura latina, Lingua e letteratura araba alla Biblioteca Laurenziana: R.D. 1 novembre 1862, n. 1023 («Collezione celerifera», 1863, n. 16, p. 474).

⁶³ AR, f. 5, n. 112, risposte ai quesiti Matteucci, 8 agosto 1862; Amari aveva declinato l'invito perché membro dell'Ufficio centrale del Senato, che avrebbe dovuto votare il regolamento universitario (23 luglio 1862); pochi mesi dopo Puccioni rinviò al neo-ministro le risposte al questionario, forse andate perdute «fra le carte di codesto ministero» (f. 6, n. 7, 12 dicembre 1862).

anche in difetto straniere, le quali devono essere decorosamente pagate perché accettino»⁶⁴.

Studi legali aveva però anche problemi specifici, in primis l'incertezza dei propri referenti istituzionali. Nata sotto l'egida del Ministero di grazia e giustizia, la sezione dopo l'unità era passata alla «esclusiva competenza» della Pubblica istruzione, pur restando al dicastero della Giustizia l'ultima parola sull'organizzazione degli studi pratico-legali, la certificazione e la durata del tirocinio post-laurea⁶⁵. Quest'ultimo era stato riportato già nel 1860 dal governo provvisorio a 4 anni, anche per accedere agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario⁶⁶; per tale motivo la sezione di Studi legali – che riceveva dalla Camera di disciplina degli avvocati l'elenco dei praticanti obbligati a seguire i corsi – già nel 1861-62 si trovò a dover ammettere 35 praticanti all'esame finale⁶⁷. «Rassegnati» di nome ma non di fatto, molti praticanti fuori sede chiesero al governo sussidi per mantenersi agli studi in città⁶⁸, mentre la presidenza della sezione fu sommersa dalle richieste di abbuoni totali o parziali del periodo di praticantato: sia perché già svolto altrove – come nel caso di Paolo Frassinetti (Bologna e Roma) e di Filippo Mariotti (Camerino) – sia perché si preferiva svolgerlo nel comune di residenza⁶⁹. Nella fase di rodaggio della sezione le maglie erano state abbastanza larghe, concedendo varie proroghe per regolarizzare le iscrizioni, accusando anzi indirettamente le Camere di disciplina di scarsa collaborazione⁷⁰. In particolare, varie eccezioni erano state fatte per meriti patriottici⁷¹. Dopo l'unità e soprattutto nel 1862 le domande di «sconto» della pratica furono congelate in attesa di risolvere una situazione paradossale: gli studenti, costretti a iscriversi a corsi fantasma, stavano infatti attivando canali alternativi di pressione politica, facendo pervenire al Parlamento e alla Pubblica istruzione petizioni per ottenere l'esenzione⁷².

⁶⁴ Ibidem. Nelle due sezioni i docenti erano solo 4: Zuccagni Orlandini, Atto Vannucci (Letteratura latina), Giambattista Giuliani (Eloquenza e poesia italiana) e Achille Gennarelli (Archeologia): cfr. n. 8. Le citazioni provengono dalla lettera di Puccioni al presidente dell'Istituto Giuseppe Garzoni, da cui emergono le pressioni esercitate su Ridolfi e sull'avvocato e deputato Tommaso Corsi, già consulente del guardasigilli Poggi nel '59 (17 ottobre 1863, f. 7, n. 102). Cfr. ROGARI, 1986, pp. 38-45.

⁶⁵ AR, f. 3, n. 58 (16 maggio 1861), f. 4, n. 53 (31 gennaio 1862). Il Ministero della giustizia poteva «far grazia» fino a un massimo di 6 mesi di pratica per l'ammissione all'esame abilitante (f. 5, n. 122, 27 dicembre 1862) e infatti molti fecero domanda in tal senso, scavalcando di fatto la sezione.

⁶⁶ Eliminando, con decreto del 9 marzo, il biennio supplementare introdotto nel 1851: *Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana*, cit., parte VI, pp. 34-36.

⁶⁷ AR, f. 3, n. 96 (16 novembre 1861); f. 5, nn. 117 (esito degli esami, 31 luglio 1862, con 2 respinti) e 145 (elenco dei praticanti, 15 novembre 1862); f. 7, n. 107 (8 novembre 1863).

⁶⁸ Cfr. ad es. f. 3, n. 11 (Luigi Martini e Domenico Bianchedi, 18 dicembre 1860); f. 6, nn. 5 (Vincenzo Biondi Mellini, di Pomarance, 9 dicembre 1862, con parere favorevole di Puccioni), 15 (Gaetano Pellegrini, di Livorno, 27 dicembre 1862: negato, mancando il «plauso» in tutti gli esami universitari).

⁶⁹ AR, f. 1, n. 31 (Frassinetti, 10 marzo 1860); f. 3, nn. 17 (Mariotti, 2 gennaio 1861) e 51 (respinta la domanda di Lorenzo Marrucci di proseguire la pratica presso un avvocato di S. Miniato, aprile 1861). La richiesta di Antonio Ghetti di Faenza, respinta nel giugno 1862, fu approvata il 24 gennaio 1863 (f. 4, n. 107 e f. 5, n. 19).

⁷⁰ AR, f. 3, n. 3 (4 dicembre 1860), per Giovan Battista Marcucci Poltri (Bibbiena), Ettore Ciampolini (Rapolano), Cesare Cestari (Portoferraio), Luigi Morandi ed Ettore Montanelli (Livorno). Felice Bacci solo al terzo tentativo, nell'aprile 1862, ottenne l'abbuono di un anno (nn. 25 e 95; f. 4, n. 71).

⁷¹ A Giovan Battista Duranti fu abbuonato un anno perché volontario in Lombardia subito dopo la laurea (AR, f. 2, n. 76, 5 agosto 1860); non così a Valentino Del Greco, iscrittosi nel registro dei praticanti prima di partire (n. 84, 23 agosto 1860). Respinta anche la domanda di Dante Fedeli, che aveva ottenuto uno «sconto» già all'università per benemerienze patriottiche (f. 3, n. 39, 5 marzo 1861).

⁷² Per le numerose richieste del 1862 cfr. AR, f. 5, n. 166 (circolare ministeriale del 25 luglio 1862).

Il paradosso era aggravato dal fatto che, in base al Regolamento del 1860, dopo 5 assenze non giustificate si perdeva un anno di pratica, e la sezione considerava tali anche la partecipazione alle sedute presso i tribunali, obbligatorie dal 1839. Che vi fosse scarsa collaborazione tra l'Istituto e il Collegio degli avvocati è confermato dalla richiesta di Puccioni di dispensare gli studenti del terzo anno dall'obbligo di frequentare le adunanze dell'Ufficio di consultazione gratuita la mattina del lunedì, quando Mazzuoli teneva lezione: ma tutto ciò che ottenne fu lo spostamento delle udienze al primo pomeriggio⁷³. Alla freddezza dei rapporti tra le due istituzioni aveva contribuito anche l'inserimento dei docenti della sezione nelle commissioni d'esame per l'abilitazione alle professioni legali: un *vulnus* al monopolio del controllo sull'accesso più teorico che pratico, vista la carenza di professori⁷⁴. Quando finalmente furono stabiliti criteri univoci per la pratica post-laurea e l'ammissione agli esami abilitanti – con la legge di riconoscimento giuridico delle professioni di avvocato e di procuratore nel 1874⁷⁵ – la sezione di Giurisprudenza era ormai già uno sbiadito ricordo. Nei pochi anni di esistenza, questa aveva ricevuto 160 iscrizioni (1860-61), 173 nel 1861-62, 181 nel 1862-63, 145 nel 1863-64: ma non essendoci dal 1862 lezioni da frequentare, si trattava di dati virtuali⁷⁶.

CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA

Ricevendo nel novembre 1863 da parte della Camera di disciplina un semplice elenco dei praticanti iscritti nel registro (invece dei soliti certificati), Puccioni ammetteva la morte della sezione, rimasta schiacciata da «una superficiale nozione degli studi legali» che aveva portato a farla sembrare una banale «superfetazione» dell'insegnamento universitario⁷⁷. Nell'ottobre il soprintendente dell'Istituto Bufalini motivò laconicamente l'esclusione della sezione dalle celebrazioni del VI centenario dantesco: «non basta 'che una quantità di giovani si rassegnassero nell'anno 1863 o 1864 ai Corsi di Giurisprudenza; e bisogna che sieno studenti e uditori ora, e ora non possono essere, perché non vi sono insegnanti»⁷⁸. Quella di Studi legali era una lenta agonia, come ricordò l'anno successivo Puccioni: «ad onta delle mie non poche e continue rimostranze», niente era cambiato; e anche le iscrizioni alla sezione di Filosofia e Filologia, pur considerevoli, erano penalizzate dall'assenza di «un indirizzo certo ed uno scopo prefisso»⁷⁹.

⁷³ AR, f. 1, n. 24, Puccioni al segretario della Camera di disciplina, 20 febbraio 1860, e risposta del 30 aprile.

⁷⁴ *Regolamento per gli studii pratico-legali*, cit., artt. 3-4, 8, 16. Nel 1862 solo Mazzuoli partecipò alla commissione d'esame, essendo Puccioni impegnato in Senato (AR, f. 5, n. 95, 2 giugno).

⁷⁵ Sul passaggio dai regolamenti preunitari alla legge del 1874 cfr. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 43-89. In Toscana la laurea era obbligatoria anche per i procuratori.

⁷⁶ AR, f. 1, n. 40 (marzo 1860); f. 3, nn. 26 (gennaio 1861) e 73 (giugno 1861); f. 4, nn. 12 (dicembre 1861) e 36 (gennaio 1862); f. 6, n. 42 (1862-63), f. 9, nn. 61 (1863-64) e 64 (per entrambe le sezioni, 8 novembre 1864).

⁷⁷ Osservazioni al bilancio preventivo per il 1865, 24 febbraio 1864 (f. 8, n. 21). Per l'elenco dei praticanti cfr. f. 7, n. 113, 24 novembre 1863.

⁷⁸ AR, f. 9, n. 82, 26 ottobre 1864, che ricorda la nota ministeriale del 23 gennaio.

⁷⁹ Invio del registro delle assenze dei docenti (f. 10, n. 40, 22 giugno 1865); le iscrizioni a Filosofia e Filologia furono 128 nel 1865-66 (f. 11, n. 13).

A partire dal 1865 dunque è a questa sezione, con cui si era pensato di accorparsi⁸⁰, che pervengono le domande di libera docenza, specialmente dopo il riordinamento Coppino del 1867 che assimila Filosofia e Filologia alle facoltà di Lettere e Filosofia del Regno⁸¹. Proprio in quell'anno all'avvocato palermitano Angelo Muratori (classe 1843, ex garibaldino) fu affidato - dopo il parere favorevole della Commissione, che non ritenne, a differenza di altri casi, di sottoporlo a un esame - un ciclo di 12 lezioni di Diritto penale «nelle sue relazioni colla Filosofia del Diritto», rinnovato a fine anno e premiato dalla partecipazione di 183 uditori⁸². Ma si trattò di un caso quasi unico, perché il Ministero della Pubblica istruzione - cui pervenivano le domande - negò spesso l'autorizzazione a tenere conferenze e corsi liberi, ricordando che l'Istituto non aveva spazi da riservare oltre alla sala del Buonumore, spesso prenotata per conferenze pubbliche di varie associazioni. Sulla scorta di motivazioni logistiche più che scientifiche fu respinta la domanda dell'avvocato Domenico Zeppa, dottore in «scienze politico-amministrative», di tenere un ciclo di conferenze di Economia politica⁸³; mentre il giudice calabrese Giorgio Curcio, che aveva chiesto il «diploma di privato docente» per tenere un corso libero su «tutte le materie giuridiche, esclusa la politica pura e la religione nelle sue attinenze con lo Stato», si vide respinta la domanda pur ottenendo il permesso di tenere alcune lezioni di Diritto civile⁸⁴.

I criteri nell'esaminare le offerte di corsi liberi, pur attenendosi alla normativa vigente per «prevenire soverchie e inutili domande»⁸⁵, non furono sempre chiari e univoci. Rinaldo De Sterlich, docente privato di Diritto costituzionale e direttore

⁸⁰ Portando in dotazione le cattedre, vacanti, di Giurisprudenza civile, Procedura civile e Giurisprudenza e procedura penale: cfr. GROSSI, 1987, p. 49, che cita Università di Firenze, AS, *Soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori. Anno 1863-1864*, f. 1.

⁸¹ Decreti del 15 marzo 1865 e del 22 settembre 1867: cfr. AR, f. 12, n. 76, anche per il nuovo regolamento della sezione, che abilita all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e storiche per le scuole secondarie (il Consiglio accademico poteva affidare corsi complementari).

⁸² AR, f. 12, nn. 24 (15 febbraio 1867) e 54 (2 luglio 1867, autorizzazione a proseguire le lezioni); f. 13, n. 11. Docente di Diritto penale a Bologna e deputato per l'Estrema nel 1876, fondò in quell'anno il quotidiano filocrispino «La Toscana»; senatore, nel 1908 difese l'ex ministro della Pubblica istruzione Nunzio Nasi accusato di peculato. M. ALIBERTI non ricorda la docenza all'Istituto: DBI, vol. 77 (2012), che si articolò in lezioni abbastanza eterogenee sulla società, la famiglia e il matrimonio, la proprietà, «il bene e il male», la legittima difesa, la pena di morte, ecc.

⁸³ AR, f. 12, n. 55 (2 luglio 1867). Zeppa, che avrebbe pubblicato *La scienza finanziaria nelle sue relazioni coll'economia politica e col diritto pubblico* (Firenze, Tip. Fodratti, 1870), si presentò comunque il 10 dicembre per tenere la conferenza, ma dovette recedere (f. 13, n. 7). Con analoga motivazione fu respinta la domanda dell'ex garibaldino Enrico Lubanski Primala di tenere una conferenza sull'educazione della donna: in quel caso la Commissione manifestò varie perplessità anche sul tema (f. 11, n. 44, 20 maggio 1867).

⁸⁴ AR, f. 12, n. 58, 17 agosto 1867, con allegato la sua opera *Sul codice civile italiano del Regno d'Italia. Lettere*, Bologna, Tip. Vitali, 1866. Già avvocato antiborbonico e massone della loggia Felsinea insieme a Carducci, nel 1868 Curcio diresse l'Ufficio delle statistiche giudiziarie; deputato della Sinistra nel 1866-1882 e membro di varie commissioni per la riforma del codice penale, dal 1890 consigliere di Stato: cfr. A. PERRI, *Brevi cenni sulla vita intima del Comm. Giorgio Curcio, Consigliere di Stato*, Napoli, Tip. Casanova, 1895 e la voce di C. IVALDI in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. MELIS, t. I, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 564-70.

⁸⁵ La figura del libero docente, già previsto dalla Casati (gli insegnanti privati), fu riconfermato dal regolamento Mamiani del 1860 e dagli artt. 41-42 del regolamento Matteucci del 14 settembre 1862, come ricordava Villari a Lambruschini il 4 marzo 1868 (AR, f. 13, n. 48). Cfr. M. MORETTI, *I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell'università postunitaria*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 2001, pp. 151-203.

della rivista penale «Cesare Beccaria», dopo aver proposto un corso complementare, si vide respingere nel 1868 l'offerta di tenere un corso libero di Diritto costituzionale; pur valutando positivamente il curriculum, la Commissione presieduta da Villari giudicò l'esame – consistente in una lezione sulla «ragione giuridica, filosofica e storica della divisione dei poteri negli ordinamenti rappresentativi» - insoddisfacente; la circostanza indusse De Sterlich, «fiaccato e lesso» nell'«amor proprio» per aver ricevuto «un diploma di asinità», a rivolgersi al ministro della Giustizia per denunciare il comportamento della Commissione: pur composta da «persone gentilissime, ragguardevoli, e squisitamente cortesi», non gli aveva dato modo di articolare il suo «programmetto», rinviando la decisione all'anno successivo. Questo espediente salomonico - confesserà Villari al soprintendente dell'Istituto Lambruschini – era stato in realtà escogitato proprio per non «disapprovarlo» e dargli modo «di meglio prepararsi» e ripresentarsi, come in effetti avvenne nel novembre 1869⁸⁶. E ancora: nonostante le autorevoli segnalazioni, tra cui quella di Pasquale Stanislao Mancini presso il quale aveva svolto la pratica, all'avvocato romano Clemente Mezzogori fu negata l'autorizzazione a tenere un corso libero di Diritto commerciale⁸⁷.

La situazione era tornata al punto di partenza, ovvero alle cattedre annesse al Liceo Dante (nome acquisito dopo il VI centenario). Ribattezzate fin dal 1860 Istituzioni di diritto romano e diritto civile patrio e Istituzioni di diritto criminale, queste sopravvissero alla soppressione dei corsi annessi ai licei⁸⁸ grazie alle sovvenzioni dei consigli provinciale e comunale; nel gennaio 1868 il Comune fece propria la proposta della Provincia, presieduta da Ubaldino Peruzzi, di mantenerle e anzi di finanziarne una terza di Diritto amministrativo, poiché questo corpus di insegnamenti «per le carriere a cui aprono la via sono d'un interesse locale»⁸⁹. La cattedra, affidata dopo concorso all'avvocato Odoardo Luchini, contribuiva dunque a formare un corpus di insegnamenti rivolti soprattutto agli impiegati degli enti locali⁹⁰. E proprio a Peruzzi, assessore anziano che di lì a poco avrebbe assunto le funzioni di sindaco, si rivolgeva nel 1868 Villari: riprendendo le proposte del 1860 di Puccioni, egli proponeva infatti un coinvolgimento dell'Istituto di studi superiori nella loro gestione, creando una «scuola apposita», di durata biennale. In questa, oltre alle tre

⁸⁶ AR, f. 13, n. 41 (18 febbraio-1 maggio 1868). Vice segretario del Ministero di giustizia a Napoli nel 1860, aveva allegato il suo *Sulla inviolabilità parlamentare*, Firenze, Stab. Civelli, 1868 e altre pubblicazioni sulla pena di morte, l'amnistia, ecc. Per la seconda domanda, di cui è sconosciuto l'esito, cfr. f. 18, n. 100 (24 novembre 1869). Tra le sue opere successive, cfr. *Il Re e Lo Statuto. Considerazioni d'attualità*, Bologna, Zanichelli, 1897.

⁸⁷ AR, f. 16, n. 211, 8 settembre 1868. Futuro collaboratore del «Filangieri» e direttore del «Casaregis. Monitore di legislazione e giurisprudenza commerciale» di Roma (1875), cfr. *Codice civile del Regno d'Italia commentato ad uso del popolo dagli avvocati Clemente Mezzogori e Giuseppe Oddi*, Torino, Moretti, [1865].

⁸⁸ Riordinamento del 10 marzo 1860 e decreto del 15 settembre 1867, n. 3955, in *Atti e documenti editi ed inediti del Governo della Toscana*, cit., parte VI, pp. 51 e 60-61. Dopo Puccioni, la cattedra di Istituzioni criminali era stata assegnata, per concorso, a Luigi Sanminiatielli, mentre già dal 1856 a quella di Istituzioni civili era andato Luigi Laffrichi.

⁸⁹ Archivio storico del Comune di Firenze, Comune di Firenze, Deliberazioni degli organi amministrativi, *Protocollo [del] Consiglio dal dì 15 novembre 1867 al dì 26 maggio 1868. Sedute pubbliche e sedute segrete*, adunanze del 20 dicembre 1867, sess. straord., c. 93 e del 17 gennaio 1868, sess. straord., c. 129.

⁹⁰ Per il bando del concorso per Diritto amministrativo cfr. *Atti del Consiglio comunale di Firenze dell'anno 1868*, Firenze, Tipi di M. Cellini e C., 1873, adunanza del 13 novembre 1868, sess. straord., pp. 737-39. Per l'affidamento a Odoardo Luchini cfr. GROSSI, 1987, pp. 53-61: nel 1871 egli ne propose la riunificazione nell'opuscolo *Della scuola di giurisprudenza in Firenze e della formazione di una classe dirigente in Italia*, Firenze, Le Monnier, 1871.

cattedre, sarebbero stati compresi alcuni corsi impartiti dalla sezione di Filosofia e Filologia (Letteratura italiana, Storia e ovviamente Statistica) e quelli di Economia politica e Diritto costituzionale, spariti ancor prima della “morte” della sezione di Studi legali; con un ottimismo abbastanza ingiustificato se guardiamo ai precedenti, egli ipotizzava un finanziamento «facilmente» ottenibile dal governo se sensibilizzato da un’azione congiunta tra Istituto ed enti locali.⁹¹

La situazione mutò però abbastanza rapidamente. Nel presentare nel 1871 la relazione della Commissione incaricata dal sindaco Peruzzi di proporre un riordinamento dell’Istituto di studi superiori, Villari - reduce dalla sua esperienza di segretario alla Pubblica istruzione - assicurò di non voler in alcun modo «richiamare in vita» la sezione di Studi legali⁹². Nel corso dell’animata discussione in Consiglio comunale, Luigi Ridolfi – a nome della Commissione nominata dal Comune – assicurò il marchese Carlo Alfieri di Sostegno di aver tenuto in debita considerazione la sua proposta di «estendere le cerchia dell’insegnamento della prima Sezione per aggiungervi quello delle scienze sociali, che è un bisogno universalmente sentito e che manca assolutamente»; non si era voluto andare oltre per non gravare l’amministrazione di una spesa ulteriore in un momento economicamente difficile (dopo il trasferimento della capitale). La strada della convenzione, che poi fu quella perseguita, lasciava comunque aperte le porte per introdurre altri insegnamenti, per i quali si auspicava che «anco fra noi la iniziativa privata dia opera a riempire questa lacuna»⁹³.

Firmata la nuova convenzione del 1872, gli spazi per la dimensione giuridica nell’Istituto di fatto scomparvero. Le tre cattedre confluirono nella Scuola di scienze sociali, fondata nel 1875 dallo stesso Alfieri di Sostegno - sulla base di un programma lanciato nel 1873, quando era entrato nel consiglio direttivo dell’Istituto – per fornire ai futuri amministratori delle solide basi di diritto pubblico; rimarcando nel discorso inaugurale l’auspicio di uno «scambio d’ogni maniera di buoni uffizi» tra la Scuola e l’Istituto, il marchese evocava indirettamente quel lontano dibattito, pur riconoscendo che ormai le strade erano completamente divergenti⁹⁴.

⁹¹ AR, f. 14, n. 72, 10 maggio 1868. Cfr. P. VILLARI, *L’insegnamento universitario e le sue riforme* (1866), in Id., *Scritti pedagogici*, Firenze-Torino-Milano, Paravia, 1868, pp. 389 ss.

⁹² *Riordinamento dell’Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze: relazioni e deliberazioni dei Consigli provinciale e comunale di Firenze*, Firenze, Tip. Gazzetta d’Italia, 1872, p. 10. Per la relazione della Commissione provinciale del 23 novembre 1871, presieduta da Tommaso Corsi, e la relativa discussione cfr. pp. 63-78.

⁹³ *Atti del Consiglio comunale di Firenze dell’anno 1871*, Firenze, Tip. Cellini 1871, adunanza del 21 novembre 1871, sess. ord., pp. 601-9 (relazione di Ridolfi, letta anche a nome della Commissione provinciale) e 613-14 (interventi di Alfieri di Sostegno e Peruzzi). Contro l’onere finanziario assunto dal Comune (che concorreva insieme alla provincia per 1/3, restando gli altri 2/3 a carico del governo) si espresse, come già nel 1859, Rubieri, suscitando le reazioni dello stesso sindaco e di Villari (pp. 609-10). Cfr. anche L. LOTTI, *Gli studi politici e sociali: il «Cesare Alfieri» da Istituto a Facoltà*, in *Storia dell’Ateneo fiorentino*, I, cit., p. 525

⁹⁴ Associazione italiana di educazione liberale, *Discorso inaugurale della Scuola di scienze sociali pronunziato dal Presidente Senatore Alfieri il 21 novembre 1875*, Firenze, Tip. Gazzetta d’Italia, 1875, p. 10, in cui rimarcava la differenza dall’Istituto. Sulla sua proposta del 1876 di far confluire nella Scuola la sezione di Filosofia e Filologia, per dar vita a una Scuola in Scienze umane e sociali, cfr. ROGARI, 2005, p. 14. Per le successive cattedre di Codice civile e procedura civile (1877) e Diritto commerciale (1880), sempre finanziate dagli enti locali, cfr. GROSSI, 1987, pp. 58-61. Ben 7 delle 9 materie insegnate alla Scuola (dal 1888 Istituto Cesare Alfieri) erano a carattere giuridico.

Per trovare alcune tracce di cultura giuridica nell'Istituto di studi superiori dobbiamo aspettare il 1880, quando ad Alberto Del Vecchio, una delle anime della Scuola di paleografia, fu proposto di tenere un corso retribuito di Diritto e istituzioni medievali: incarico accettato di buon grado per «comfortare i miei giovani scolari alle pazienti ricerche ed agli studi delle fonti, apparecchiandoli così all'acquisto di quelle cognizioni storico-giuridiche, che sono indispensabili alla storia del Medio Evo»⁹⁵. Alcune sporadiche offerte di conferenze e corsi liberi ricevettero, a seconda del proponente e della materia, differente accoglienza. Se nel 1874 l'avvocato Ranieri Friggeri si era vista respingere l'offerta di tenere alcune conferenze di Diritto costituzionale «nello intento di rendere per quanto possibile popolari le principali dottrine»⁹⁶, nel 1885 l'economista e georgofilo Arturo Jehan De Johannis, docente di Statistica al Cesare Alfieri, ottenne il placet di Villari per un corso di Economia politica «specialmente per coloro che studiano storia»⁹⁷. Non fu invece considerata in linea con l'orientamento della sezione un corso libero di Storia del diritto e Letteratura giudiziaria, per il quale si era proposto nel 1893 l'avvocato fiscale militare Niccola Argenti⁹⁸.

Il progetto della sezione di Studi legali di fondere le dimensioni universitaria e professionale era stato probabilmente velleitario, perché aveva sottovalutato sia la forza di resistenza dei corpi professionali - il Collegio degli avvocati, gli studi legali privati - sia il rischio di essere pur sempre vista come un «duplicato» della facoltà di Giurisprudenza⁹⁹. Ma per quanto sacrificato «sull'altare del disinteresse e dell'incuria»¹⁰⁰, resta comunque un tentativo molto interessante di risolvere lo iato tra teoria e pratica, invariabilmente denunciato dagli addetti ai lavori.

⁹⁵ AR, ff. 35, n. 36 (28 marzo 1877) e 42, n. 1 (5 gennaio 1880).

⁹⁶ AR, f. 30, n. 159, 19 novembre 1874.

⁹⁷ AR, f. 53, n. 7, 6 gennaio 1885. Nel 1890 ereditò la cattedra di Economia, assumendo la direzione del Cesare Alfieri. Tra le sue numerose opere, cfr. *Sulla libertà dell'insegnamento specialmente superiore: studi di Arturo Jehan de Johannis letti all'Ateneo veneto nei giorni 7 aprile 1870, 6 e 13 aprile e 4 marzo 1871*, Venezia, Tip. Antonelli, 1872; *Sull'universalità e preminenza dei fenomeni economici*, Torino, Paravia, 1882; *Sul programma di un nuovo partito liberale che si intitola da Cammillo Cavour: lettere aperte al senatore Carlo Alfieri di Sostegno*, Firenze, F.lli Bocca, 1889. Cfr. la voce di R. FAUCCI in DBI, 36 (1988).

⁹⁸ AR, f. 72, n. 39, 25 luglio 1893.

⁹⁹ Lo ricordò nella tornata del 1 febbraio 1869 alla Camera la commissione relatrice sul bilancio della Pubblica Istruzione, cit. in GARIN, 1976, pp. 48-49.

¹⁰⁰ SPAGNESI, 2005, p. 187.